

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 204 del 11 giugno 2019

**R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Castelmasa. Pratica PO\_SF00134. Concessionario: Morandi e Morandi Società Agricola Semplice.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 26.4.2019 dalla Morandi e Morandi Società Agricola Semplice nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nulla-osta tecnico dell'1.3.2019 n. 4863 di prot. dell'A.I.Po; Verbale di aggiudicazione del 14.5.2019 in seguito a sorteggio effettuato in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.V. n. 35 del 12.4.2019; Disciplinare n. 4987 del 6.6.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 26.4.2019 con la quale la Morandi e Morandi Società Agricola Semplice (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Castelmasa;

VISTO il parere favorevole dell'1.3.2019 n. 4863 di prot. dell'A.I.Po;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.V. n. 35 del 12.4.2019, sono pervenute dieci richieste di partecipazione, di cui otto di giovani imprenditori;

CONSIDERATO che, a seguito sorteggio pubblico esperito il 14.5.2019 alle ore 14,30, la Morandi e Morandi Società Agricola Semplice è risultata aggiudicataria della concessione descritta in oggetto;

VISTO che il 6.6.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 dell'11.3.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 - di concedere alla Morandi e Morandi Società Agricola Semplice (omissis) con sede a (omissis), la concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Castelmassa, con le modalità stabilite nel disciplinare del 6.6.2019 iscritto al n. 4987 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

3 - di determinare la durata della concessione in sei anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2019 in € 420,74 (Euro quattrocentoventi/74) come previsto all'art. 8 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;

5 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

6 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

7 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti